

RAPPORTO
della Commissione della Legislazione
sul messaggio 9 febbraio 1965 concernente il disegno di legge cantonale
di applicazione della legge federale 4 ottobre 1963
sull'edilizia di protezione civile

(del 30 settembre 1966)

La Commissione della Legislazione invita il Gran Consiglio ad approvare la legge cantonale di applicazione della legge federale del 4 ottobre 1963 sull'edilizia di protezione civile. La legge federale è entrata in vigore il 25 maggio 1964.

Sono stati dichiarati abrogati :

- a) il decreto federale del 21 dicembre 1950 concernente le costruzioni di protezione antiaerea ;
- b) l'articolo 88 della legge federale del 23 marzo 1962 sulla protezione civile ;
- c) l'articolo 166 del decreto dell'Assemblea federale del 30 maggio 1949 concernente l'amministrazione dell'esercito svizzero.

Le norme abrogate si danno per acquisite per quanto attiene alla conoscenza dei testi.

La legge federale vigente in materia prescrive sussidi federali più elevati dei precedenti. La norma generale è la seguente :

Art. 1. — In tutti i Comuni obbligati ad istituire organi di protezione locale si eseguiranno le costruzioni necessarie alla protezione civile. I Cantoni possono estendere l'obbligo edilizio, totalmente o parzialmente, agli altri Comuni e alle aziende tenute ad osservare l'obbligo ma situate in Comuni che ne sono esentati. Parimente, i Cantoni possono esentare, parzialmente o totalmente, dall'obbligo edilizio i singoli Comuni quando la loro situazione e la loro importanza giustifichino un'eccezione.

Dalla norma generale sopra citata deriva che i proprietari d'immobili, nei Comuni in cui l'edilizia di protezione civile è dichiarata obbligatoria, devono sistemare le opere edili necessarie. Compete ai Cantoni di prescrivere le norme edilizie di protezione civile per gli edifici privi d'interrati.

I Cantoni hanno la facoltà di poter concedere eccezioni alla norma generale soprattutto per gli edifici isolati come anche per quelli non abitati la notte e occupati, durante il giorno, solo occasionalmente. Seguono norme, nel testo della legge federale, concernenti gli ospedali i quali devono sistemare, se di nuova costruzione o restaurati, delle sale operatorie e dei locali di medicazione particolarmente protetti. Ai Cantoni sono riservati particolari provvedimenti anche per gli ospedali esistenti : i Cantoni hanno la facoltà di prescrivere che detti provvedimenti siano adottati, parzialmente o totalmente, anche negli ospedali esistenti. Seguono le norme concernenti i ricoveri pubblici e gli obblighi in materia riservata ai Comuni.

Per quanto attiene ai sussidi la legge federale vigente fa obbligo alla Confederazione di assegnare sussidi più elevati dei precedenti per l'attuazione dei provvedimenti protettivi previsti e obbligatori. Il sussidio complessivo deve raggiungere almeno, in casi particolari, il 70 %. La Confederazione, a tenore dell'art. 6, assegna

un sussidio del 25 - 35 % per le spese di attuazione dei provvedimenti protettivi nei Comuni in cui l'edilizia di protezione civile è dichiarata obbligatoria : conseguentemente i Cantoni e i Comuni assegnano il sussidio del 35 - 45 %.

Per le sistemazioni in ospedali la Confederazione paga un sussidio del 35-45 % : il rimanente 35 - 45 % va a carico dei Cantoni e dei Comuni. La Confederazione sussidia inoltre in ragione del 40 - 50 %, in casi speciali fino al 60 %, la costruzione dei ricoveri pubblici capaci di almeno 100 persone o 50 nelle regioni minacciate dalle inondazioni. La legge federale prescrive — art. 5 e art. 6 — la ripartizione dei sussidi : la ripartizione tra Cantone e Comune è disciplinata dal diritto cantonale.

Il disegno di legge in esame disciplina l'istituto dei sussidi all'art. 3. Testualmente : « Per l'attuazione dei provvedimenti protettivi previsti dagli articoli 6, primo e secondo capoverso e art. 7, primo e secondo capoverso della legge federale, il Cantone e il Comune assegnano un sussidio complessivo del 35 - 45 %, in ragione di metà per parte.

2) Per l'attuazione dei provvedimenti protettivi di cui agli articoli 8, terzo capoverso, della legge federale e 7, terzo capoverso, il Cantone assegna un sussidio del 30 % ; il rimanente, da un minimo del 10 a un massimo del 30 %, è a carico del Comune ».

La legge federale dispone all'art. 6 :

1) La Confederazione assegna un sussidio del 25 - 35 % per le spese d'attuazione dei provvedimenti protettivi di cui all'art. 2, capoverso 1 ; conseguentemente i Cantoni e i Comuni hanno da assegnare un sussidio del 35 - 45 %, in modo che il sussidio complessivo raggiunga almeno il 70 %.

Gli uffici cantonali competenti, da noi interpellati in proposito, hanno rilasciato la seguente calcolazione :

30 %	sussidio della Confederazione
20 %	sussidio del Cantone
20 %	sussidio del Comune
70 %	Totale dei sussidi

L'art. 2, capoverso 1, della legge federale dispone :

Art. 2. — Nei Comuni in cui l'edilizia di protezione civile è obbligatoria tutti i proprietari d'immobili devono sistemare dei ricoveri muniti di uscite di sicurezza e, se necessario, i cunicoli e vie d'evacuazione in ogni nuova costruzione che dovrebbe normalmente prevedere gli usuali interrati come anche negli edifici con interrati che subiscono importanti restauri ; per edifici contigui devono essere adattati dei passaggi ciechi nei muri.

Per la sistemazione in ospedali, prescritta nell'art. 3 della legge federale, la Confederazione paga un sussidio del 55 - 65 % (art. 6, cpv. 2). Il rimanente 35 - 45 % va a carico dei Cantoni e dei Comuni. Gli uffici cantonali competenti danno la seguente calcolazione :

60 %	sussidio della Confederazione
20 %	sussidio del Cantone
20 %	sussidio del Comune
100 %	Sussidio totale

La Confederazione sussidia in ragione del 40 - 50 %, in casi speciali fino al 60 %, la costruzione dei ricoveri pubblici capaci di almeno 100 persone o 50 nelle regioni minacciate dalle inondazioni (art. 6, cpv. 3).

La calcolazione cantonale è la seguente :

45 %	sussidio della Confederazione
30 %	sussidio del Cantone

25 % sussidio del Comune
100 % Totale sussidio

L'art. 7 della legge federale assegna gli stessi sussidi come all'art. 6, capoverso 1, quando i provvedimenti edilizi protettivi, di cui all'art. 2, sono presi volontariamente.

Il riparto dei sussidi è il seguente :

30 % sussidio della Confederazione
20 % sussidio del Cantone
20 % sussidio del Comune
70 % Totale sussidio

Il capoverso 2 dell'art. 7 legge federale stabilisce : « Quando i provvedimenti protettivi, tecnici o edilizi, sono adottati per edifici esistenti, senza che sussista l'obbligo giusta l'art. 2, il sussidio della Confederazione è del 35 - 45 % ; conseguentemente i Cantoni e i Comuni hanno da assegnare un sussidio del 35 - 45 %, in modo che il sussidio complessivo raggiunga almeno l'80 % ».

La calcolazione cantonale è la seguente :

40 % sussidio della Confederazione
20 % sussidio del Cantone
20 % sussidio del Comune
80 % Totale sussidio

Il capoverso 3 dell'art. 7 legge federale dispone : « Se i provvedimenti protettivi, di cui all'art. 2, sono adottati per le amministrazioni cantonali e comunali, la Confederazione accorda il sussidio conformemente all'art. 6, capoverso 3 ».

Il riparto è il seguente :

45 % sussidio della Confederazione
30 % sussidio del Cantone
25 % sussidio del Comune
100 % Totale sussidio

Il legislatore cantonale, a tenore del disegno di legge in esame, ossequia i prescritti della legge federale come recita l'art. 3 del disegno di legge in esame.

Per quanto attiene alla procedura di ricorso, questa Commissione propone lo stralcio del paragrafo 3 dell'art. 5.

Il paragrafo 3 di detto articolo 5 dispone : « La procedura di ricorso è quella stabilita dalla legge di procedura per le cause di amministrativo semplice, applicabile per analogia, ritenuta l'esenzione dell'obbligo della carta e delle marche da bollo ».

Si tratta di una disposizione contraddicente la vigente legge di procedura per le cause amministrative — legge 19 aprile 1966 —. Il progetto legislativo in esame risale al 9 febbraio 1965. La norma è comunque di sola natura dichiarativa. Si propone lo stralcio di essa.

L'art. 5 del disegno di legge in esame, come alla marginale : ricorsi ; autorità cantonali e procedura, diventa così rettificato :

Art. 5. — ¹ Contro le decisioni di natura non pecuniaria delle Autorità comunali, secondo l'art. 14 della legge federale, come pure contro le decisioni analoghe del Dipartimento competente, gli interessati possono interporre ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.

² Sulle pretese pecuniarie contro il Cantone o il Comune decide il Dipartimento competente, riservato il ricorso entro 15 giorni, al Consiglio di Stato, la cui decisione è definitiva.

Per le norme abrogative, il disegno di legge propone l'abrogazione del decreto legislativo 27 febbraio 1952 concernente il sussidiamento delle costruzioni di protezione antiaerea. Tale decreto di diritto cantonale era conseguente al decreto dell'Assemblea federale del 21 dicembre 1950, dell'ordinanza del Consiglio federale del 18 maggio 1951 e dell'ordinanza, infine, del Dipartimento militare federale del 23 maggio 1961. Tali atti legislativi sono tutti abrogati dalla legge federale sull'edilizia di protezione civile del 4 ottobre 1963: legge federale ora vigente.

Per le ragioni sopra dette, la Commissione della Legislazione propone l'approvazione del disegno di legge cantonale per l'applicazione della legge federale del 4 ottobre 1963 sull'edilizia di protezione civile.

Per la Commissione della Legislazione :

P. Bernasconi, relatore

Barchi — Bignasca — Bordoni — Lepori
— Tamburini